



## COMUNE DI INVERUNO

*Città Metropolitana di Milano*

*Settore Governo e Sviluppo del Territorio*



**OGGETTO:** Proposta di intervento edilizio, con la procedura di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), ex art. 97 L.R. 12/05 nonché ex art. 8 D.P.R. 160/2010, relativa alla Società Comat S.r.l., consistente nella costruzione di nuova palazzina uffici sulle aree distinte in mappa catastale al foglio 17 particelle 316-318-350-351-353-354 a servizio della realizzanda attività industriale sul territorio del Comune di Ossona, comportante variante urbanistica parziale al vigente Piano di Governo del Territorio Comunale (P.G.T.). Decreto di non assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

### L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
- la L.R. 28 novembre 2014 n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione N. 9/761 del 10/11/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- in data 16.01.2019 prot. n. 658 è pervenuta da parte della società COMAT S.r.l., istanza del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 s.m.i., consistente nella costruzione di nuova palazzina uffici in Inveruno (MI) – SP 34 Corso Europa snc, sulle aree distinte in mappa catastale del territorio del Comune di Inveruno al foglio 17 particelle 316-318-350-351-353-354, a servizio dell'attività produttiva di nuova realizzazione collocata nel contermine territorio del Comune di Ossona, avente destinazione urbanistica nel P.G.T. comunale di Ossona "Art. 234 Aree e insediamenti a destinazione produttiva";
- in data 30.01.2019 è stato avviato con Deliberazione G.C. n. 7 il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., e sono state designate l'Autorità Competente e Procedente la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della vigente normativa in materia;
- con la delibera n. 7 del 30.01.2019 sono stati individuati:
  - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
    - A.T.S. Milano Città Metropolitana – Via Statuto, 5 – MILANO;
    - A.R.P.A – Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Via F. Juvara, 22 - MILANO;

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
- Regione Lombardia (DG – Territorio e Urbanistica);
- Città Metropolitana di Milano – Settore Pianificazione Territoriale e delle Infrastrutture;
- Città Metropolitana di Milano Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale Responsabile Servizio Gestione Manutenzione Strade Ovest;
- Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi;
- Comuni confinanti: Cuggiono, Casorezzo, Buscate, Busto Garolfo, Bernate Ticino, Mesero, Arconate, Ossona;

o i Gestori reti:

- E.N.E.L. S.p.a.;
- Telecom;
- Enel Sole;
- Edison S.p.a.;
- Terna S.p.a.;
- Snam Rete Gas Distretto NORD;
- 2i Rete Gas;
- Snam Rete Gas S.p.a.;
- CAP-HOLDING S.p.a.;
- Amiacque S.r.l.;

o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

- in data 31.01.2019 è stato messo a disposizione e reso disponibile sul sito web comunale e sul sito web Regione Lombardia SIVAS il Rapporto Preliminare inerente il procedimento medesimo, con raccolta delle eventuali osservazioni e pareri fino al 04.03.2019;

VISTE le note pervenute dai seguenti Enti:

- |    |                                |                                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Snam Rete Gas                  | in data 06.02.19 – prot. n. 1625 ; |
| 2. | Edison                         | in data 07.02.19 – prot. n. 1737 ; |
| 3. | Terna Rete Italia              | in data 22.02.19 – prot. n. 2546;  |
| 4. | Consorzio bonifica est Ticino  | in data 01.03.19 – prot. n. 2990;  |
| 5. | ARPA Lombardia                 | in data 04.03.19 – prot. n. 3008;  |
| 6. | ATS Milano Città Metropolitana | in data 04.03.19 – prot. n. 3043;  |
| 7. | Città Metropolitana di Milano  | in data 04.03.19 – prot. n. 3085;  |

- in data 05.03.2019 alle ore 10.00 si è svolta la Conferenza di Servizi di valutazione del relativo Rapporto Preliminare nell'ambito del procedimento (V.A.S.), che si richiama integralmente e di cui si allega sotto "A" alla presente il relativo verbale prot. n. 3188 del 06.03.2019;

CONSIDERATO

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e segnatamente nel documento "Rapporto Preliminare", dai pareri emersi in sede di Conferenza di Servizi di valutazione e successivamente dai pareri pervenuti;

#### VALUTATO

quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente della proposta di intervento con procedura S.U.A.P. di che trattasi:

L'area oggetto di variante è un ambito puntuale, di limitata estensione, con previsione di trasformazione a mezzo di sportello unico per attività produttiva ex art. 97 della L.R. 12/2005 s.m.i. e D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

è classificata nel vigente P.G.T. in "Aree Agricole". Non risulta compresa negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei parchi regionali individuati nella tav. 6 del PTCP piano territoriale di coordinamento Provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 17.12.2013 e pubblicato sul BURL il 19.03.2014, e non risulta individuata entro elementi della rete ecologica sovraordinata, ivi compresi varchi e corridoio ecologici.

La regione Lombardia ha emanato la Legge n. 31 il 28 novembre 2014, avente come oggetto Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (BURL n. 49, suppl. del 01 Dicembre 2014) nella quale detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio adottino misure nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo.

L'art. 5 (norma transitoria) comma 4 della legge regionale n. 31 così recita. "Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nei PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della L.R. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della L.R. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005."

In relazione alla fattispecie, si precisa che la variante in ampliamento è stata avviata con la procedura SUAP, quale insediamento a servizio della erigenda costruzione industriale sul limitrofo territorio del Comune di Ossona (già presente nel Comune di Ossona in Via Puccini n. 7), per la quale è stata presentata SCIA n. 68/2018 in data 21.11.2018 prot. n. 10096 per costruzione di nuovo capannone industriale, l'area interessata all'insediamento a servizio dell'erigenda costruzione industriale limitrofa e risultata la necessità della costruzione di una nuova palazzina uffici non avendo a disposizione altre aree limitrofe.

Il rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS pone in evidenza, mediante indagine di approfondimento condotta in applicazione del set di indicatori ambientali individuati (rif. Cap. 5 "gli indicatori ambientali" del rapporto) il carattere locale, seppure riferito ad una trasformazione irreversibile, del compendio atto ad accogliere gli uffici dell'attività produttiva con sede ad Ossona.

Ciò conferma quanto definito in premessa del Rapporto Preliminare VAS stesso, ovvero che l'intervento in oggetto è valutato mediante procedura di verifica di assoggettabilità in quanto, coerentemente con la DGR IX-761/2010 – allegato 1R:

- "la Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie: a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori";
- "Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS conclude, a seguito dell'analisi condotta, che "si ritengono ravvisabili condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VAS senza l'obbligo prescrittivo di azioni migliorative del paesaggio ovvero dell'infrastrutturazione urbana oltre a quanto già in animo di realizzazione tramite la proposta di SUAP in Variante e quanto suggerito nel presente documento".

Si ritiene che trattasi di "ampliamento di attività economiche già esistenti" e non di nuovo ambito di variante (rif. Paragrafo "Consumo di suolo" del Contributo Città M. di Milano, verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, riferita al SUAP in Variante al PGT vigente): questa è infatti rivolta a risolvere le esigenze di ampliamento di singole attività produttive esistenti nel territorio del Comune di Ossona indipendentemente dalla disponibilità di aree con destinazione produttiva in altre parti del territorio comunale.

Il rapporto preliminare nei paragrafi "3.11 Rete Ecologica", nelle relative sezioni "3.11.1 Rete Ecologica Regionale RER", "3.11.2 Rete Ecologica provinciale REP", e "3.11.3 Rete Ecologica comunale REC" altresì verifica che l'ambito oggetto di SUAP in Variante risulta esterno ad elementi della rete ecologica, e senza interazioni dirette con la stessa, pur constatato che la Città Metropolitana non ravvisa l'approfondimento del tema della potenziale interferenza (rif. Paragrafo "Aspetti naturalistici" del Contributo Città M. di Milano, verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, riferita al SUAP in Variante al PGT vigente).

Si constata che il contributo ARPA ritenga (pur constatato che il tema consumo di suolo non è prescrittivo nemmeno per la Città Metropolitana, in coerenza con i dettami dell'art. 18 della L.R. 12/2005 s.m.i.) di individuare un'area di compensazione ambientale al consumo di suolo, per escludere la procedura da VAS. Pur ravvisato che il tema della compensazione ambientale può essere meritevole di approfondimento (a tal proposito si rammenta che tuttavia gli indirizzi urbanistici odierni concorrono a definire la compensazione ambientale in ordine ad aspetti qualitativi, e non solo meramente quantitativi) si constata che l'art. 5 della L.R. 31/2014 s.m.i. specifica che sono le "varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano" che necessitano di assicurare "un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero", mentre le varianti "finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005" ovvero i SUAP, comportanti consumo di suolo concorrono "al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo" e non espressamente al bilancio ecologico compensativo di tipo quantitativo. Le stesse soglie ad oggi non sono esplicitate, in quanto tali strumenti urbanistici sovraordinati non risultano perfezionati.

Per le motivazioni sopra esposte, considerato che i contributi espressi in coerenza alla procedura VAS in itinere, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale (rif. ATS Milano) e di enti territorialmente competenti (rif. Città Metropolitana) pur ravvisata la necessità di approfondire alcuni aspetti paesistico-naturalistici da dettagliarsi nel decreto

di esclusione VAS, non individuano effetti diffusi di carattere ambientale, e non producono impatti significativi sull'ambiente, si propone di confermare la proposta di esclusione della procedura dall'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ritenendo la stessa non necessaria.

In relazione alla viabilità e traffico veicolare: si ritiene di rilevare la necessità che in sede progettuale venga acquisita dal soggetto gestore della sede stradale SP34 – corso Europa – formale attestazione circa l'idoneità del progetto dell'accesso, anche in funzione del mutamento del carico veicolare ed urbanistico determinato dall'intervento in esame.

In relazione alla ditta Comat: si rende necessaria la verifica che l'attività produttiva di che trattasi non risulti attività produttiva insalubre di prima classe, completando il rapporto preliminare in relazione al ciclo produttivo della Ditta.

Inquinamento atmosferico: si richiede di specificare e dettagliare in fase progettuale la tipologia e la fonte delle previste emissioni relative alla palazzina uffici.

Mitigazioni ambientali: si richiede di non includere la cortina arborea prevista sul lato ovest nel comparto produttivo recintato, ad esempio arretrando la recinzione indicativamente di 5 metri, ovvero a filo della sagoma dell'edificio atteso a Osson, integrando le essenze arboree ed arbustive proposte, comunque entro il perimetro di proprietà, in modo tale da garantire non solo una cortina percettiva di mitigazione, ma anche una mascheratura morfologica al fine della omogenea continuità agreste fra la stessa e il brano agro-prativo.

Indicatori ambientali: si propone di assegnare all'indicatore "beneficio pubblico" il valore di +1 e non +2, in modo da non valutare due volte il valore "ricadute occupazionali", già valutato quale indicatore a sé stante.

Inoltre al punto "viabilità e traffico veicolare generato" appare opportuno attribuire il parametri -1 in considerazione delle tematiche correlate all'accesso dell'edificio palazzina uffici.

**Per quanto addietro esposto,**

## **DECRETA**

1. di **non assoggettare** la proposta di intervento con procedura S.U.A.P. in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
2. di prescrivere le verifiche e gli approfondimenti enucleati nel parere come di seguito:
  - In relazione alla viabilità e traffico veicolare: si ritiene di rilevare la necessità che in sede progettuale venga acquisita dal soggetto gestore della sede stradale SP34 – corso Europa – formale attestazione circa l'idoneità del progetto dell'accesso, anche in funzione del mutamento del carico veicolare ed urbanistico determinato dall'intervento in esame.
  - In relazione alla ditta Comat: si rende necessaria la verifica che l'attività produttiva di che trattasi non risulti attività produttiva insalubre di prima classe, completando il rapporto preliminare in relazione al ciclo produttivo della Ditta.
  - Inquinamento atmosferico: si richiede di specificare e dettagliare in fase progettuale la tipologia e la fonte delle previste emissioni relative alla palazzina uffici.

- Mitigazioni ambientali: si richiede di non includere la cortina arborea prevista sul lato ovest nel comparto produttivo recintato, ad esempio arretrando la recinzione indicativamente di 5 metri, ovvero a filo della sagoma dell'edificio atteso a Ossona, integrando le essenze arboree ed arbustive proposte, comunque entro il perimetro di proprietà, in modo tale da garantire non solo una cortina percettiva di mitigazione, ma anche una mascheratura morfologica al fine della omogenea continuità agreste fra la stessa e il brano agro-prativo.
- Indicatori ambientali: si propone di assegnare all'indicatore "beneficio pubblico" il valore di +1 e non +2, in modo da non valutare due volte il valore "ricadute occupazionali", già valutato quale indicatore a sé stante. Inoltre al punto "viabilità e traffico veicolare generato" appare opportuno attribuire il parametri -1 in considerazione delle tematiche correlate all'accesso dell'edificio palazzina uffici.
- Si propone ove possibile l'utilizzo di pavimentazione drenante per i parcheggi di previsione;
- Si ricorda la necessità di predisposizione del progetto di invarianza idraulica;
- Si propone di considerare in fase progettuale gli indirizzi dettati dal contributo ARPA Lombardia a tema acqua, suolo, rifiuti, inquinamento luminoso ed elettromagnetico

3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale, all'Albo Pretorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia del presente Decreto.

Inveruno, il 06 marzo 2019

L'Autorità Competente  
Geom. Tiziano Leoni


